



## COMUNE DI BOLSENA Provincia di Viterbo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7 del 29-03-2022**

**Oggetto:** BILANCIO. Approvazione modifiche a Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 11:30 convocato con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria e in Prima convocazione, in modalità mista, sia in presenza che in video conferenza. Assume la presidenza il Paolo Dottarelli - Sindaco assistito dal Segretario Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Dottarelli Paolo	Sindaco	Presente in videoconferenza
Di Sorte Andrea	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Basili Roberto	Consigliere	Presente in videoconferenza
Emidi Daniele	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Presente
Bruti Raffaella	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Assente
Sciuto Manlio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Polsi Emilia	Consigliere	Presente
Dottarelli Raffaele	Consigliere	Presente in videoconferenza
Di Russo Leonardo	Consigliere	Presente

Presenti 12 - Assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

*Entra in videochiamata il Consigliere Dottarelli Raffaele, sono presenti 12 consiglieri*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8: *"(...) limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che:

*"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni*

*all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*

**DATO ATTO CHE** in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019 con propria deliberazione n. 2 del 23/03/2021 è stata istituita e disciplinata con apposito regolamento questa nuova entrata patrimoniale che ha sostituito i prelievi TOSAP, ICP e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, con invarianza del gettito complessivo;

**RITENUTO** dover apportare delle modifiche all'art. 25 del citato Regolamento per adeguarlo alle previsioni normative introdotte dall'art. 40 comma 5-ter del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29/08/2021 n. 108 (art. 1 comma 831 bis aL. 160/2019);

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro*

*la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**VISTI:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del 24/12/2021 che proroga al 31/03/2022 il termine per l'approvazione dle Bilancio di previsione 2022/2024, termine ulteriormente differito al 31/05/2022 con D.L. 228/2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

**ACQUISITI** preventivamente i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ACQUISITO** il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.0/8.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente regolamento delle Entrate;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 3 (Sciuto, Polsi e Di Russo)
- Astenuti n. 1 (Dottarelli Raffaele)

**DELIBERA**

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di apportare al *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con propria deliberazione n. 2/2021 ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 50 articoli comprensivo dell'allegato A, le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'art 25 comma 4 ultimo periodo dopo le parole "alle altre scadenze previste con atto deliberativo della Giunta comunale". Viene introdotto il presente paragrafo:

*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs 259/2003, e che non rientrano nella previsione di cui all'art.1, comma 831 della L.160/2019, sono soggetti ad un canone pari ad euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio dell'Ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione*

3. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Bolsena, nelle apposite sezioni, la presente deliberazione e il regolamento allegato aggiornato con le citate modifiche.

---

*Il Segretario Comunale*  
MARIOSANTE TRAMONTANA

*Il Sindaco*  
Paolo Dottarelli

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 12-04-2022 al 27-04-2022 (n° 426 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
MARIOSANTE TRAMONTANA

Pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 12-04-2022 al 27-04-2022, esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 124 1° comma e dell'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale  
MARIOSANTE TRAMONTANA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria  
Dott.ssa Maria Antonella Menichetti